



REGIONE DEL VENETO



giunta regionale

Data - **2 LUG. 2012** Protocollo N° 304878 Class: E940.02.3 Prat. Fasc. Allegati N°1

Oggetto: Approvazione modifica dello statuto dell'Ipab " Casa di Riposo di Noventa Padovana" di Padova.
Art. 12 L.R. 15 dicembre 1982, n.55

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
I.P.A.B.
Casa di Riposo di Noventa Padovana
Via Roma 143
35027 Noventa Padovana
PD



e p.c.

Al Signor Sindaco
del **Comune di Noventa Padovana**
Via Roma 4
35027 Noventa Padovana
PD

Ad ogni conseguente effetto si notifica il Decreto di modifica statutaria n. 181 del 25 giugno 2012.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, si rammenta che avverso l'allegato provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.



Unità Complessa Programmazione
Terzo settore e non autosufficienza
Il Dirigente
Dott. Franco Moretto

Informazioni: Stefano Guerra tel.0412791378 - Francesca Longo tel. 0412791338
fax 0412791369 e-mail: ipab@regione.veneto.it
Unità Complessa Programmazione Terzo settore e non autosufficienza - Dirigente: Dott. Franco Moretto
Responsabile del procedimento: il Dirigente Regionale
FL

Direzione Servizi Sociali



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **181** DEL **25 GIU. 2012**

OGGETTO: Approvazione modifica dello Statuto dell'Ipab "Casa di Riposo di Noventa Padovana" di Padova.
Art.12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55.

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

- premesso che con istanza datata 09 novembre 2011, a firma del Segretario-Direttore - Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 02 novembre 2011- l'Ipab "Casa di Riposo di Noventa Padovana" proponeva la riforma sostanziale del proprio statuto;
- atteso che l'adozione del nuovo testo statutario deriva dalla necessità di registrare i mutamenti intervenuti in quasi un secolo di storia dell'Istituzione, anche al fine di dare conto delle nuove articolazioni dei Servizi sociosanitari, nonché in previsione delle mutazioni previste in sede di trasformazione regionale delle II.PP.A.B;
- posto che il Comune di Noventa Padovana, ritualmente attivato, non si pronunciava, ritenendosi pertanto, ai sensi di legge, assenziente;
- richiamate le specifiche motivazioni a supporto delle modifiche contenute nei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab di cui sopra, depositati in copia presso la Direzione regionale per i Servizi Sociali;
- atteso che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55, la competenza in materia di approvazione degli Statuti e delle eventuali modifiche, afferisce alla Direzione per i Servizi sociali della Regione del Veneto;
- ritenuto il nuovo Statuto dell'Ipab conforme alla legge;
- visto l'articolo 117 della Costituzione;
- vista la Legge 17 Luglio 1890, n. 6972 e il corrispettivo R.D. 5 Febbraio 1891, n. 99;
- preso atto di quanto fissato dall'art. 21 del D. Lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;
- visto l'art. 12 della L.R. 15 Dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'art. 71 della L.R. 30 Gennaio 1997, n. 6;
- preso atto dell'istruttoria dell'Ufficio;

DECRETA

1. di approvare il nuovo Statuto dell'Ipab nel testo integrale formato da 21 articoli, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;
2. di stabilire che questo provvedimento avrà effetto dalla data dell'approvazione.




25 GIU. 2012




Allegato alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 26/03/2012

STATUTO
DELLA
CASA DI RIPOSO DI NOVENTA PADOVANA






25 GIU. 2012



INDICE

- ART. 1 – ORIGINI
- ART. 2 – NATURA GIURIDICA E SEDE SOCIALE
- ART. 3 – SCOPI E FONTI DI FINANZIAMENTO
- ART. 4 – DEGLI OSPITI E DEL REGOLAMENTO
- ART. 5 – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE
- ART. 6 – ORGANI DELLA CASA DI RIPOSO
- ART. 7 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE, NOMINA,
DURATA-CESSAZIONE DEI COMPONENTI
- ART. 8 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- ART. 9 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- ART. 10 – DELIBERAZIONI
- ART. 11 – INDENNITA'
- ART. 12 – SCIoglimento DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- ART. 13 – DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- ART. 14 – SEGRETARIO / DIRETTORE
- ART. 15 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- ART. 16 – PERSONALE
- ART. 17 – COMITATO OSPITI E FAMILIARI E CARTA DEI SERVIZI
- ART. 18 – IL TESORIERE
- ART. 19 – PUBBLICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E AVVISI
- ART. 20 – NORME TRANSITORIE
- ART. 21 – NORMA DI RINVIO





25 GIU. 2012



ART. 1 – ORIGINI

La Casa di Riposo di Noventa Padovana sorta in seguito alla donazione effettuata in data 20 maggio 1907 alla cessata Congregazione di Carità dal Gr. Uff. Luigi Mariutto e a lascito pure disposto a favore della citata cessata congregazione dal Sig. Alessandro Zambelli, con testamento olografo del 5 ottobre 1907, è stata eretta in Ente Morale con D.L. 13 gennaio 1918 e dispone, allo stato attuale di un patrimonio di € 10.316.371,00=.

ART. 2 – NATURA GIURIDICA E SEDE SOCIALE

La Casa di Riposo di Noventa Padovana (C.d.R.) è Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), regolata nei suoi assetti fondamentali dal presente statuto e dalla normativa statale e regionale vigente in materia, alla quale in ogni caso si rinvia per quanto in questa sede non disciplinato.

Lo Statuto e gli atti fondamentali della Casa di Riposo di Noventa Padovana, considerano la particolare posizione delle II.PP.a.b., che consente che loro possano dotarsi di norme specifiche, in forza del potere di "speciale" autoregolamentazione che trova fondamento nella legge del 1890 n. 6972 (legge Crispi), così come nel tempo interpretata anche dalla Corte Costituzionale, in particolare nelle sentenze n. 195 del 1987 e n. 396 del 1988, secondo cui *le IPAB hanno una disciplina pubblicistica in funzione di controllo, con una notevole permanenza di elementi privatistici, il che conferisce ad esse una impronta assai peculiare rispetto agli altri enti pubblici.*"

L'Ipab ha personalità giuridica di diritto pubblico; ha autonomia giuridica, statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; non ha scopo di lucro; informa la propria organizzazione ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

La sede legale della Casa di Riposo di Noventa Padovana. si trova in Noventa Padovana (PD), Via Roma n. 143.

ART. 3 – SCOPI E FONTI DI FINANZIAMENTO

Conformemente alle originarie volontà dei fondatori e ai principi ispiratori dell'Istituzione, la Casa di Riposo ha lo scopo di provvedere a salvaguardare la dignità della persona, attuando interventi a tutela di persone non autosufficienti ai fini di favorire il mantenimento delle capacità fisiche, mentali e sociali per promuovere ed accrescere una migliore qualità di vita nella vecchiaia.


La Casa di Riposo, dietro pagamento di corrispettivo, provvede all'erogazione di servizi assistenziali a persone non autosufficienti di ambo i sessi, nel rispetto degli standard regionali per le persone non autosufficienti, ospitandoli nelle sue strutture e garantendo loro prestazioni di natura alberghiera, nonché servizi di assistenza socio-assistenziale, medico-sanitaria e di tipo culturale, sociale e ricreativo.

La Casa di Riposo per il raggiungimento di detti scopi può avvalersi di convenzioni e accordi con altri enti pubblici e organismi privati, nonché costituire e partecipare a società ed enti pubblici e privati nel rispetto del perseguimento dei fini propri e compatibilmente con la sua natura di ente senza scopo di lucro e della normativa in materia.

Inoltre, attesa in particolare la necessità di un'azione coordinata con gli enti pubblici territoriali competenti in materia socio-assistenziale la Casa di Riposo avrà facoltà, compatibilmente con le proprie risorse strutturali, organizzative e economiche, di erogare servizi socio-sanitari di tipo semi residenziale, in regime diurno e notturno a favore di persone esterne, ovvero di tipo domiciliare, secondo le linee del Piano Socio Sanitario Regionale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Casa di Riposo promuove e gestisce, anche tramite soggetti





25 GIU. 2012



convenzionati, la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori dei servizi assistenziali, ai fini di perseguire la migliore qualità del servizio all'interno dell'Ente.

La Casa di Riposo per il raggiungimento dei propri scopi trae sostentamento finanziario dai corrispettivi dei servizi prestati, dalle rendite del suo patrimonio, da contributi, finanziamenti, lasciti e donazioni, e può pertanto costituire, acquistare, alienare beni immobili e mobili, nonché accettare ogni elargizione ed organizzare ogni altra iniziativa necessaria, compatibile con i suoi scopi e con la vigente normativa in materia.

ART. 4 – DEGLI OSPITI E DEL REGOLAMENTO

L'accesso ai servizi e alle attività assistenziali dell'Ente avviene secondo le norme di legge e di regolamento vigenti e comporta il pagamento di un corrispettivo.

Appositi regolamenti dettano le norme per l'accesso ai servizi, le garanzie per il pagamento delle rette, le norme di comportamento interno, le cause di interruzione delle prestazioni e tutte le disposizioni sul funzionamento interno dell'Istituzione.

E' comunque vietata qualunque diversità di trattamento fra gli ospiti ed è loro garantito l'esercizio delle libertà e diritti costituzionali, compreso quello di elettorato, senza distinzione di età, sesso, razza e religione, condizione sociale e opinioni politiche.

Secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento gli ospiti potranno essere occupati in attività e laboratori adatti alla loro età ed al loro stato psico-fisico ed intellettuale.

Quando un ospite, per il quale sussista tuttora il bisogno della pubblica assistenza, abbandoni volontariamente l'Istituto o ne sia comunque allontanato, deve informare il Comune di residenza.

ART. 5 – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

L'Ipab realizza le proprie finalità statutarie utilizzando i corrispettivi dei servizi erogati, le rendite del patrimonio e le risorse finanziarie comunque reperite, anche attraverso donazioni, offerte, utili, partecipazioni, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il patrimonio della Casa di Riposo è costituito dai beni immobili e mobili risultanti dall'apposito Registro dell'inventario, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e da pubblici registri immobiliari.

I beni sono classificati a norma di legge secondo la loro specifica destinazione in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali: l'utilizzo del patrimonio avviene per le finalità di cui all'art. 2, entro i limiti di legge, di regolamento ed in base al presente statuto.

Il patrimonio può essere aumentato, integrato e trasformato anche a seguito di elargizioni di soggetti pubblici e privati o con operazioni effettuate dalla Casa di Riposo stessa con le proprie risorse di bilancio a ciò appositamente destinate.

Il patrimonio è elemento costitutivo dell'Istituzione, di conseguenza:


- a) è oggetto di costante cura e valorizzazione da parte degli Organi dell'Ente
- b) non può essere distolto dal perseguimento delle attività istituzionali.

Per la gestione del patrimonio l'Istituto ha facoltà di avvalersi anche di qualificati soggetti e professionisti esterni.

ART. 6 - ORGANI DELLA CASA DI RIPOSO

Sono organi della Casa di Riposo:





25 GIU. 2012



- a) **ORGANI DI GOVERNO E DI INDIRIZZO**
- il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- b) **ORGANO DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE**
- il Segretario Direttore
- c) **ORGANO DI CONTROLLO INTERNO CONTABILE**
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Gli organi della Casa di Riposo, ciascuno nell'ambito di propria competenza e responsabilità, al fine di assicurare la migliore funzionalità ed organizzazione svolgono le rispettive funzioni con la prevista autonomia, secondo il principio di massima collaborazione, lealtà, rispetto dei ruoli istituzionali.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA - CESSAZIONE DEI COMPONENTI

La Casa di Riposo è retta da un Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) composto di cinque membri compreso il Presidente, tutti nominati dal Comune di Noventa Padovana tra le persone provviste dei requisiti previsti dalla vigente normativa.


Il C.d.A. è l'organo di direzione politico-amministrativa e definisce le linee, gli obiettivi e i programmi da realizzare, verifica la rispondenza ad essi dei risultati della gestione secondo gli indirizzi e le direttive generali impartite, assegna le risorse per il perseguimento degli scopi statutari. A tale scopo tiene conto di proposte o suggerimenti da parte dell'utenza nella elaborazione degli indirizzi caratterizzanti i servizi.

La nomina dei componenti del consiglio è soggetta alla normativa sull'ineleggibilità-incapacità e incompatibilità di cui agli artt. 17 e ss. della L. 6972/1890 e ss. e in ogni caso è incompatibile con la carica di:


- Sindaco, consigliere e assessore e dipendenti del Comune di Noventa Padovana;
- D.G., sociale, amministrativo e sanitario dell'ULSS, nonché loro dirigenti e titolari di incarichi dirigenziali, nel cui territorio ha sede la Casa di Riposo;
- Presidente, consigliere, assessore e dipendenti della Provincia di PD, della Regione Veneto, e degli altri enti locali territoriali competenti in materia di servizi sociali e socio-sanitari ove ha sede la Casa di Riposo;
- Dipendente della Casa di Riposo o di strutture appartenenti a PPAA. con competenze in materia di servizi sociali e socio-sanitari del territorio ove ha sede la Casa di Riposo o di strutture che svolgono attività autorizzative, di accreditamento, vigilanza e controllo verso le IPAB e dei soggetti di diritto privato anche in applicazione della L. R.V. n. 22/2002 e s.m.

Se le condizioni di incompatibilità di cui sopra sussistono il Consiglio di Amministrazione d'ufficio o su istanza anche di un solo membro o di chi vi abbia interesse lo contesta al consigliere che entro i successivi 15 giorni può presentare le sue controdeduzioni. In ipotesi di mancato riscontro o rimozione della causa di incompatibilità il Consiglio di Amministrazione dispone la decadenza del





25 GIU. 2012



consigliere entro i successivi 15 giorni.

Non è ammesso il potere di revoca dei Consiglieri da parte del soggetto cui spetta l'effettuazione delle nomine.

Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il loro mandato si conclude con l'insediamento del nuovo Consiglio

La qualità di Consigliere si perde per dimissioni, decadenza, decesso, in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o per il verificarsi di una condizione di incompatibilità.

Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Consiglio, che ne prende atto nella prima seduta utile e successivamente comunicate dalla Casa di Riposo al Sindaco del Comune di Noventa Padovana per la conseguente sostituzione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio e può essere promossa dalla Regione.

Il Consigliere nominato in sostituzione di un altro dimessosi o decaduto resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio del quale viene a far parte. In attesa delle sostituzioni, le adunanze del Consiglio sono ugualmente valide, purché avvengano nelle condizioni di cui al successivo punto 8.

Il Presidente è nominato, a maggioranza assoluta, fra i componenti nella prima seduta del nuovo Consiglio.


Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.


Art. 8 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio è l'Organo di indirizzo politico e di controllo amministrativo, che attraverso gli atti fondamentali individua gli obiettivi da perseguire e ne verifica i risultati attraverso idonei strumenti.


Sono statutariamente di competenza del Consiglio le seguenti materie:

- a) Approvazione dello Statuto dell'Ente e relative modifiche;
- b) Approvazione dei Regolamenti e relative modifiche;
- c) Adozione della dotazione organica del personale;
- d) Approvazione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del conto consuntivo;
- e) Approvazione dei piani e dei programmi della gestione e relative risorse, dei piani finanziari e programmi di investimento, nonché delle convenzioni con altri organismi pubblici e privati;
- f) Verifica a cadenza trimestrale dello stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti, con individuazione degli eventuali scostamenti e adozione dei relativi correttivi;
- g) Utilizzo, valorizzazione, integrazione e trasformazione del patrimonio immobiliare;
- h) Alienazione di beni patrimoniali della Casa di Riposo e costituzione di diritti sui medesimi;
- i) Accettazione di donazioni, eredità, lasciti e contributi in genere;
- j) Nomina del Segretario - Direttore, conferimento di incarichi dirigenziali;
- k) Nomina di eventuali consulenti e professionisti esterni per prestazioni che non possono essere svolte all'interno della Casa di Riposo.
- l) Nomina delle Commissioni di concorso e di tutte le altre commissioni tecniche anche su proposte del Segretario / Direttore;





25 GIU. 2012



- m) Istituzione di nuovi servizi, ampliamento di quelli esistenti e loro soppressione;
- n) Determinazione delle rette e delle tariffe dei servizi;
- o) Decisioni relative ai ricorsi e alle azioni giudiziarie.

Ciascun Consigliere, nell'ambito del proprio mandato, ha libero accesso agli atti gestionali dell'Ipab. E' dovere di ogni componente del Consiglio di Amministrazione visitare l'Istituzione.

Con il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi il Consiglio completa e definisce più dettagliatamente materie ed atti su cui ha competenza esclusiva.

Il Consiglio espleta inoltre ogni altra competenza e funzione ad esso attribuita dalla legge e dai Regolamenti e ogni altro atto non espressamente attribuito dalla legge ad altri organi.

ART. 9 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo, di solito, ogni mese e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del Conto Consuntivo, per l'approvazione del Bilancio Preventivo e per le sue eventuali variazioni; le altre, ogni qualvolta ve ne sia la necessità, sia per invito del Presidente, sia per richiesta scritta di almeno due componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio è convocato dal Presidente per gli adempimenti di cui all'art. 8 con le modalità di seguito indicate.

Per l'approvazione del Bilancio di Previsione il Consiglio di Amministrazione deve essere comunque convocato entro il 30 settembre di ogni anno e per il Conto Consuntivo entro il 31 maggio dell'anno seguente.

La convocazione alle sedute, contenente l'ordine del giorno deve essere sottoscritta dal Presidente: i consiglieri devono essere avvisati almeno tre giorni prima della seduta.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con 24 ore di anticipo rispetto all'orario stabilito per la seduta. Termini più brevi di preavviso possono utilizzarsi con il consenso unanime di tutti i consiglieri aventi diritto, da esprimere prima della conferma della seduta considerata.

Il Consiglio di Amministrazione, secondo le regole stabilite nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, può ammettere la presenza alla seduta di dipendenti o persone estranee qualora ciò sia necessario per la consultazione su taluni argomenti e materie.

Le adunanze del Consiglio non sono pubbliche; non è ammessa delega per la partecipazione alle sedute e la validità delle stesse si ha solo se vi è la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica.

I consiglieri devono astenersi dal presenziare alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al IV grado. A ciò è soggetto anche il verbalizzante. Agli effetti del numero legale non viene conteggiato chi, pur avendo interesse, non può prendervi parte per le ragioni poco sopra indicate.

Le votazioni avvengono per appello nominale con voto palese e solo quando si tratti di questioni concernenti persone il voto è reso in modo segreto.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario / Direttore, al quale compete la redazione dei verbali delle deliberazioni stesse, che vengono successivamente sottoscritti da tutti i partecipanti.

ART. 10 – DELIBERAZIONI





25 GIU. 2012



Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate con l'intervento di almeno la metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate secondo le modalità previste dalla vigente normativa e pubblicate all'albo della Casa di Riposo.

I processi verbali delle sedute sono redatti dal Segretario e sono normalmente messi a disposizione dei Consiglieri e sottoscritti da tutti coloro che vi sono intervenuti, entro la prima seduta utile successiva.

Eventuali rettifiche devono essere presentate per iscritto prima dell'inizio della seduta di cui al precedente comma e sono riportate nel verbale della seduta.

ART.11 - INDENNITA'

Il Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, con proprio provvedimento determina le indennità spettanti al Presidente e ai Consiglieri.

ART. 12 - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere sciolto per impossibilità di funzionamento, nei casi e modi stabiliti dalla legge.

Quando viene meno contemporaneamente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o il Segretario ne darà comunicazione tempestiva al Sindaco del Comune di Noventa Padovana e all'autorità regionale competente.

Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'approvazione del presente statuto cessa dalle proprie funzioni alla data di scadenza contemplata dallo Statuto in vigore al momento della nomina.

ART. 13 - DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio al proprio interno a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima seduta.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, e verifica l'esecuzione delle sue deliberazioni.

A tal fine egli costituisce il raccordo tra l'indirizzo del C.d.A. e le scelte gestionali della dirigenza.


Adotta tutti i provvedimenti che gli competono previste dalle Leggi, dai Regolamenti e dallo Statuto.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere Anziano.

Il Consigliere Anziano è il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di elezione, in caso di contemporanea elezione, il più anziano di età.

In particolare, il Presidente:

- a) Assume la rappresentanza legale della Casa di Riposo di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) Convoca il Consiglio di Amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, ne presiede e dirige le sedute, adotta i provvedimenti d'urgenza che si rendano necessari, sottoponendo gli stessi a ratifica da parte del Consiglio alla prima successiva adunanza e comunque entro trenta giorni;





25 GIU. 2012



- c) Propone al Consiglio, parimenti ai Consiglieri, la nomina del Segretario / Direttore ed il conferimento degli eventuali incarichi dirigenziali;
- d) Impartisce direttive al Segretario / Direttore per il miglior funzionamento dei servizi e degli uffici;
- e) Presenta, in un incontro annuale con i Consiglieri Comunali di Noventa Padovana, a titolo informativo, il bilancio e la relazione annuale sullo stato di gestione della Casa di Riposo;
- f) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle disposizioni normative e svolge ogni altro incarico ed incombenza delegati dal Consiglio.

ART. 14 – SEGRETARIO / DIRETTORE

Il Segretario/Direttore:

- a) svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, comprese le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione ai sensi della legge n. 6972/1890 e del Regolamento alla legge n. 99/1891; egli redige i verbali delle sedute del Consiglio medesimo e li sottoscrive;
- b) certifica la conformità dell'azione amministrativa degli Organi e degli Uffici dell'Ente alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ipab;

Al Segretario/Direttore inoltre spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Casa di Riposo nel rispetto dell'art. 4 D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165. In particolare:


- a) è responsabile del personale e dei servizi erogati dall'Ipab;
- b) provvede a formare gli atti progettuali e organizzativi dei servizi, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- c) adotta tutti i provvedimenti di gestione, attuativi delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, assumendone le relative responsabilità;
- d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché attuando la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nei limiti stabiliti dal bilancio di previsione mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- e) è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed ha l'obbligo del rendiconto trimestrale sulla gestione;
- f) salvaguarda il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente ai fini della conservazione e funzionalità;
- g) dirige e coordina la gestione delle attività istituzionali, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio di amministrazione.

Il compenso annuo complessivo del Segretario / Direttore della Casa di Riposo non può eccedere quello previsto dall'art. 72, comma 5 ter della L.R. 30.01.1977, n.6 e s.m.i.

In caso di vacanza del posto di Segretario / Direttore l'incarico può essere conferito con contratto a tempo determinato anche a persona/e esterna/e all'amministrazione in possesso dei requisiti richiesti.

L'incarico può essere conferito anche con contratto di diritto privato di durata non superiore a quello del C.d.A.





25 GIU. 2012



ART. 15 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo secondo le modalità previste dalla L.R.V. 45/93; esso dura in carica 3 anni.

Il Collegio rilascia il parere prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo; inoltre, nella relazione sul Conto Consuntivo può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Esso svolge le proprie funzioni a garanzia della regolarità della gestione contabile, finanziaria e fiscale dell'Ente secondo le norme vigenti.

Il Collegio è tenuto, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ad assistere con funzione consultiva alle sedute dello stesso.

La composizione, le funzioni e l'attribuzione delle indennità del Collegio sono meglio definite in apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 – PERSONALE

Il Personale dell'Ipab concorre al perseguimento delle finalità e alla realizzazione delle attività della Casa di Riposo.

Le modalità di nomina, i criteri di definizione della dotazione organica, i diritti e i doveri, le mansioni del personale dipendente sono fissate dal Regolamento della Casa di Riposo, nel rispetto della vigente legislazione in materia di lavoro e della contrattazione nazionale e decentrata di comparto, nonché dei contratti individuali di lavoro.

Appositi regolamenti interni disciplinano, inoltre, il funzionamento degli Uffici Amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti in conformità alle disposizioni di legge e alle norme generali del presente statuto.

Il Personale tiene nei rapporti con gli utenti un comportamento ispirato a giustizia, obiettività ed imparzialità, con attenzione alle peculiari esigenze degli utenti, assicurando sempre un contegno che ne rispetti la dignità personale, senza distinzione di condizioni personali e sociali.

L'azione di quanti agiscono nell'Ente deve essere ispirata al conseguimento degli scopi dell'Ente, improntata a correttezza e trasparenza, rispetto dei ruoli e delle persone, nonché al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia.

L'attività degli organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito della propria competenza, deve essere rivolta ad assicurare il buon andamento dei servizi, retta da principi di cooperazione e di responsabilità.

ART. 17 – COMITATO OSPITI E FAMILIARI E CARTA DEI SERVIZI

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 10.05.2001, la Casa di Riposo di Noventa Padovana favorisce la costituzione di un organismo rappresentativo degli ospiti e dei familiari avente il ruolo di:

- Collaborare con la Casa di Riposo di Noventa Padovana per la migliore qualità dei servizi offerti e per una completa e tempestiva diffusione delle informazioni agli ospiti ed alle famiglie;
- Formulare proposte per iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli ospiti;
- Partecipare alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia di servizi socio-sanitari;





- Collabora con amministrazione, personale, anziani utenti e familiari al fine di costruire rapporti di solidarietà, amicizia, reciproco aiuto e comprensione.

L'accesso ai servizi e alle attività assistenziali della Casa di Riposo avviene secondo le normative di legge e di regolamento vigenti nonché secondo la Carta dei Servizi.

ART. 18 – IL TESORIERE

La Casa di Riposo di Noventa Padovana si avvale di un Tesoriere a norma di legge, la cui individuazione avviene secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

ART. 19 – PUBBLICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E AVVISI

Il Consiglio di Amministrazione individua nella sede della Casa di Riposo apposito spazio da destinarsi ad "Albo pubblicazioni" al fine di dare pubblicità agli atti e avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

La pubblicazione degli atti deliberativi e degli avvisi della Casa di Riposo per i quali ne sia disposta la pubblicazione dalla legge deve inoltre essere fatta anche nell'Albo on-line e presso l'Albo Pretorio del Comune sul cui territorio insiste la Casa di Riposo, nei casi previsti dal combinato disposto della L. n. 6972/1980 e del d. Lgs. 267/2000.

Il Segretario cura l'affissione degli atti e degli avvisi e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 20 – NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto entrerà in vigore alla data di emanazione del Decreto Regionale di Approvazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate le norme statutarie previgenti.

ART. 21 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

